

ADVOCATUS · DIABOLI



DIRITTO · IMPRESA · POTERE

# THEDEVILLAWYER

## IL PUNTO DI VISTA SULLA AI

*«Quello che gli altri non vi dicono»*

NUMERO III · IL PROCESSO ALLA MACCHINA

*Lunedì 20 luglio 2026*

*«L'algoritmo ti ha già detto no.  
Noi gli chiediamo il perché — per iscritto.»*

*Il credito deciso dalla macchina: lo scoring alla sbarra, da SCHUFA  
alla Centrale Rischì. Format feroce, fatti blindati.*

**AVV. ANTONIO SALERNO**

• ADVOCATUS DIABOLI •

*thedevillawyer.it · Anno Domini MMXXVI*

## In questo numero

*Questa volta non raccontiamo: processiamo. Alla sbarra c'è l'algoritmo che decide chi merita il credito e chi no — lo scoring bancario. Quattro capi d'istruttoria: come la macchina istruisce la pratica, le norme che la banca spera tu non conosca (la CGUE sul caso SCHUFA), l'alto rischio dichiarato dall'AI Act, e il veleno nel pozzo — la segnalazione illegittima in Centrale Rischi che avvelena ogni scoring a cascata. In chiusura, l'Arsenale: le mosse concrete quando arriva il no.*

### L'APERTURA DEL PROCESSO

**Il no che nessuno firma** 1

### CAPO PRIMO

**La macchina istruisce la tua pratica** 2

### CAPO SECONDO

**Le norme che la banca spera tu non conosca** 3

### CAPO TERZO

**Alto rischio dichiarato: l'AI Act mette lo scoring alla sbarra** 4

### CAPO QUARTO

**Il veleno nel pozzo: la segnalazione illegittima che avvelena ogni scoring** 5

### L'ARSENALE DEL DIAVOLO

**Sei mosse quando arriva il no** 6

### LA CONDANNA

**Il verdetto di questo numero** 8

### TRASPARENZA

**Nota metodologica e fonti** 9



## L'APERTURA DEL PROCESSO

# Il no che nessuno firma

Un imprenditore entra in banca. Bilanci in ordine, commesse firmate, un piano credibile. Chiede un fido. Il direttore lo ascolta, annuisce, stringe la mano. Dieci giorni dopo arriva la risposta: «La direzione crediti non ha ritenuto di accogliere la richiesta». Nessun perché. Nessuna firma riconoscibile. Nessun volto.

Ecco la verità che nessuno gli dice: in molti casi la decisione era già presa prima della stretta di mano. L'ha presa un modello di scoring — un algoritmo che ha letto la Centrale Rischi, i bilanci, gli andamenti di conto, e ha prodotto un numero. Sotto una certa soglia, la pratica muore in macchina. Il direttore, spesso, può solo prenderne atto.

Questo numero non racconta: processa. Alla sbarra c'è la macchina che decide il credito — e chi si nasconde dietro di lei. Quattro capi d'istruttoria, poi l'arsenale per la difesa. Perché il no di un algoritmo non è una sentenza divina: è un atto contestabile, con norme precise dalla parte di chi lo subisce.

**CAPO PRIMO**

## La macchina istruisce la tua pratica

Lo scoring creditizio è la riduzione di un'impresa — o di una persona — a un punteggio. Il modello pesca da fonti che il richiedente quasi mai controlla: la Centrale Rischi di Banca d'Italia, i sistemi di informazione creditizia privati (CRIF e simili), gli andamenti interni, i bilanci depositati, e sempre più spesso variabili comportamentali elaborate da modelli statistici o di intelligenza artificiale.

Il punto non è che la macchina sbaglia sempre. Il punto è che il punteggio è opaco per definizione: il richiedente non sa quali dati sono entrati, con che peso, né se erano esatti. Un dato sbagliato a monte — una segnalazione illegittima, una rata contestata, un'omonimia — e il modello lo macina come verità.

**Il fatto contestato:** una decisione che produce effetti giuridici pesantissimi — l'accesso al credito, cioè la sopravvivenza stessa dell'impresa — viene assunta in tutto o in parte da un sistema automatizzato, senza che il destinatario sappia come, né possa difendersi nel momento in cui conta.

**CAPO SECONDO**

## Le norme che la banca spera tu non conosca

Prima norma: l'articolo 22 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Quando il trattamento automatizzato è ammesso (ad esempio perché necessario al contratto), restano dovute le garanzie minime: il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

Seconda norma: la Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 7 dicembre 2023, causa C-634/21 — il caso SCHUFA, dal nome della più grande agenzia tedesca di informazioni creditizie. La Corte ha stabilito che già il calcolo dello score è una «decisione automatizzata» ai sensi dell'articolo 22, quando il terzo — la banca — vi si basa in modo determinante per concedere o negare il credito. Tradotto: la banca non può nascondersi dietro l'agenzia che ha prodotto il punteggio, e l'agenzia non può nascondersi dietro la banca che ha deciso. La decisione è là dove nasce il numero.

Terza norma: l'articolo 15, paragrafo 1, lettera h) del GDPR — il diritto di accesso. Chi subisce una decisione automatizzata ha diritto a ricevere «informazioni significative sulla logica utilizzata». E la Corte di giustizia, con la sentenza 27 febbraio 2025 nella causa C-203/22, ha chiarito il punto che le banche temono: la spiegazione deve essere comprensibile — non basta consegnare una formula, né rifugiarsi in blocco dietro il segreto commerciale. Il bilanciamento col segreto industriale esiste, ma non può azzerare il diritto a capire perché la macchina ha detto no.

**Il fatto contestato:** queste norme esistono, sono vincolanti, e nella prassi degli sportelli vengono sistematicamente ignorate. Quante lettere di rifiuto fido citano l'articolo 22? Quante offrono l'intervento umano? La risposta la conoscete.

**CAPO TERZO**

## Alto rischio dichiarato: l'AI Act mette lo scoring alla sbarra

Il Regolamento UE 2024/1689 — l'AI Act, di cui abbiamo raccontato le scadenze nei numeri I e II — classifica nell'Allegato III, tra i sistemi ad alto rischio, i sistemi di IA destinati alla valutazione del merito creditizio e allo scoring creditizio delle persone fisiche (con l'eccezione dei sistemi antifrode). Alto rischio significa, a regime: obblighi di gestione del rischio, qualità dei dati di addestramento, documentazione tecnica, sorveglianza umana, trasparenza.

Attenzione al calendario, come sempre: per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III la scadenza applicativa originaria è il 2 agosto 2026, ma il cantiere del Digital Omnibus — la proposta della Commissione che punta a rinviarla al 2 dicembre 2027 — al momento delle nostre fonti non risulta ancora formalmente adottato. Vale quanto scritto nel N. II: finché il rinvio non è legge pubblicata in Gazzetta UE, le scadenze vigenti restano quelle, e chi ci scommette contro gioca d'azzardo.

**Il fatto contestato:** il legislatore europeo ha già scritto, nero su bianco, che lo scoring creditizio è un'attività ad alto rischio per i diritti fondamentali. Non lo dice l'Avvocato del Diavolo: lo dice l'Allegato III. Chi tratta il punteggio come un oracolo insindacabile sta difendendo una posizione che l'ordinamento ha già abbandonato.

## CAPO QUARTO

## Il veleno nel pozzo: la segnalazione illegittima che avvelena ogni scoring

Qui il processo tocca il punto più doloroso, quello che vediamo nei fascicoli veri. La segnalazione «a sofferenza» in Centrale Rischio è il dato più pesante che un modello di scoring possa leggere. Quando è illegittima — perché il credito era contestato, perché mancavano i presupposti, perché la classificazione era sproporzionata — il veleno entra nel pozzo: ogni banca del sistema la vede, ogni algoritmo la macina, e la revoca degli affidamenti arriva a cascata. L'impresa sana si ritrova, in poche settimane, fuori dal mercato del credito.

La giurisprudenza di legittimità ha messo dei punti fermi. Cassazione, sezione III, ordinanza 10 febbraio 2020, n. 3133: il danno non patrimoniale da illegittima segnalazione — reputazione e onore, anche della persona giuridica — non è in re ipsa: va allegato e provato; ma il danno patrimoniale può essere provato per presunzioni, a partire dal peggioramento dell'affidabilità commerciale e dalla maggiore difficoltà di accesso al credito. E Cassazione, sezione III, ordinanza 13 novembre 2024, n. 29252 (Pres. Scarano, Rel. Condello) ha ribadito la prova presuntiva e aggiunto un tassello prezioso: il nesso causale tra segnalazione e danno può inferirsi dalla vicinanza temporale tra la segnalazione a sofferenza e la revoca degli affidamenti.

Mettete insieme i pezzi: un dato illegittimo in Centrale Rischio, un modello che lo trasforma in punteggio, un punteggio che trasforma il no in automatismo. La responsabilità non evapora perché in mezzo c'è un algoritmo — si allunga: la banca che ha segnalato male risponde del danno, e la decisione automatizzata presa sul dato avvelenato è contestabile con gli strumenti del capo secondo.

**Il fatto contestato:** l'automazione non spezza il nesso causale. Lo rende, semmai, più dimostrabile: la macchina è coerente, e la vicinanza temporale tra il dato avvelenato e il no a cascata è scritta nei log.

**L'ARSENALE DEL DIAVOLO**

## Sei mosse quando arriva il no

Non promettiamo esiti: non sarebbe deontologico, e non sarebbe vero. Elenchiamo strumenti che esistono, con la loro base normativa. La scelta e la strategia dipendono dal caso concreto.

### **1 • Chiedere il perché, per iscritto**

Alla lettera di rifiuto si risponde con una richiesta formale di motivazione. Se nella decisione è intervenuto uno scoring, si chiede se la decisione è stata assunta in tutto o in parte con trattamento automatizzato.

### **2 • Accesso ex art. 15 GDPR**

Richiesta di accesso ai dati trattati e alle «informazioni significative sulla logica utilizzata» (art. 15, par. 1, lett. h). Dopo la sentenza CGUE 27 febbraio 2025, C-203/22, la spiegazione deve essere comprensibile: il rifiuto trincerato dietro il segreto commerciale in blocco non regge.

### **3 • Intervento umano ex art. 22 GDPR**

Se la decisione è automatizzata, si esercitano le garanzie: intervento umano, diritto di esprimere la propria posizione, contestazione della decisione. La banca deve avere una procedura per questo. Chiederla per iscritto la costringe a scoprire le carte.

### **4 • Verifica della Centrale Rischi**

Accesso ai dati della Centrale Rischi (il servizio è gratuito, via Banca d'Italia) e dei sistemi privati tipo CRIF. Se emerge una segnalazione illegittima, è il dato avvelenato da cui ripartire: diffida, richiesta di rettifica o cancellazione, e in caso di urgenza tutela cautelare.

### **5 • Reclamo e ricorso stragiudiziale**

Reclamo al Garante privacy per le violazioni degli artt. 15 e 22 GDPR; ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario per la condotta della banca — strumento rapido ed economico, utile anche a costruire il fascicolo per l'eventuale giudizio.

### **6 • L'azione risarcitoria**



Dove la segnalazione illegittima ha prodotto revoche a cascata, il filone è quello di Cass. 3133/2020 e Cass. 29252/2024: danno patrimoniale provabile per presunzioni, nesso causale inferibile dalla vicinanza temporale. Il danno si stima confrontando il valore dell'impresa prima e dopo — un lavoro da fare con il consulente tecnico, non a spanne.

**LA CONDANNA**

## Il verdetto di questo numero

La macchina che decide il credito non è il futuro: è la prassi quotidiana di ogni sportello. E attorno a lei si è costruita una comoda finzione — che il punteggio sia neutro, che il no algoritmico sia insindacabile, che la responsabilità evapori nel passaggio tra il dato e la decisione.

Le norme dicono il contrario. Il GDPR dà il diritto di sapere, di far intervenire un umano, di contestare. La Corte di giustizia ha inchiodato lo scoring alla qualifica di decisione automatizzata e ha imposto spiegazioni comprensibili. L'AI Act lo ha classificato ad alto rischio. La Cassazione ha reso risarcibile, per presunzioni, il danno del dato avvelenato.

Il no di un algoritmo è un atto. E gli atti, nel nostro mestiere, si impugnano.

---

*La macchina conta. Ma non giudica: giudicare è cosa umana — e chi la usa per nascondersi risponde due volte.*

*Antonio Salerno*

**TRASPARENZA**

## Nota metodologica e fonti

Fonti normative e giurisprudenziali citate: Regolamento UE 2016/679 (GDPR), artt. 15 e 22; CGUE, sentenza 7 dicembre 2023, causa C-634/21 (SCHUFA); CGUE, sentenza 27 febbraio 2025, causa C-203/22; Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), Allegato III; Cass. civ., sez. III, ord. 10 febbraio 2020, n. 3133; Cass. civ., sez. III, ord. 13 novembre 2024, n. 29252. Lo stato del Digital Omnibus è riportato come da fonti consultate: proposta non ancora formalmente adottata — finché non lo sarà, valgono le scadenze vigenti dell'AI Act. Le prassi bancarie descritte in apertura sono una ricostruzione tipizzata a fini divulgativi, non riferita a specifici istituti.

Documento gratuito a scopo divulgativo. Non costituisce parere o consulenza legale, né promessa di risultato: ogni caso va valutato sui suoi fatti.